



COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 9-2024 protocollo generale nr. 1128-2024

OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di transito in strada comunale di Riasco nel tratto prospiciente il terreno privato di cui al foglio n. 53 mappale n. 114 - **ulteriore proroga annuale fino al 12.4.2025**

IL SINDACO

PREMESSO che in data 10.4.2024, con prot. agli atti nr. 1127, l'ufficio riparto disponibilità idriche – derivazioni, utilizzazioni, catasto – dell'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, via Duomo nr. 2, ha formalizzato la richiesta di ulteriore proroga di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale per l'interdizione temporanea del traffico veicolare e pedonale in strada comunale di Riasco, in corrispondenza del tratto stradale prospiciente il terreno privato di cui al foglio n. 53, mappale n. 114, per la manutenzione della sponda del canale *Naviglio d'Ivrea*;

RITENUTO opportuno istituire il divieto di transito temporaneo nel tratto stradale in premessa dal giorno 3.4.2024 e per la durata di mesi 12, fino a tutto il 12.4.2025;

TENUTO CONTO della necessità di regolare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI:

-) il T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 50 e 54;
-) il *Codice della strada* di cui al D.lgs. 30.4.1992, n. 285, in particolare degli artt. 2, 5, 6, 7 c.1 lettera a), 21, 26, 27;
-) il Regolamento di esecuzione e di attuazione del *Codice della strada*, di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ATTESA

la necessità e urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, di disporre misure idonee per salvaguardare le condizioni di interesse pubblico di cui all'art. 54 del citato T.U.E.L. di cui al citato D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

l'interdizione temporanea della circolazione veicolare e pedonale nel segmento stradale denominato Strada comunale di Riasco dalla corrispondenza del terreno privato di cui al foglio 53, mappale 114 e fino al termine del tratto longitudinale Riasco, compresi il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata con l'eccezione dei veicoli e dei mezzi autorizzati dall'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia di Vercelli e di quelli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

- 1-) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale e alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino,
- 2-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali, in osservanza ai precetti del *Codice della strada*, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori,
- 3-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA

la presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, rispettivamente agli indirizzi internet

<https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/> e <https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento;

INFORMA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Borgomasino, 12 aprile 2024

IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39